

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1877

Quindi resta inteso che le Giunte sono istituite per ciascuna provincia; ma, trattandosi d'interessi di comuni di diverse provincie, tutti i pareri dovranno essere esaminati contemporaneamente, e su di essi dovrà formarsi il giudizio del Governo.

*Una voce dal banco della Commissione.* È materia regolamentare.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** È una spiegazione utile.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo 2, che rileggo. (*V. sopra*)

**OMODEI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**OMODEI.** Il numero 1 dell'articolo 2 dice così:

« 1° del presidente del tribunale civile del capoluogo della provincia, che farà da presidente, o in sua vece, da un consigliere d'appello da designarsi con decreto reale. »

Ora, io domando alla Commissione uno schiarimento.

Con quelle parole *o in sua vece*, che è quanto dire il presidente del tribunale sarà surrogato da un consigliere di appello, rimane indeterminato quando tale surrogazione dovrà aver luogo.

Se con quelle parole s'intendesse dire che, quando il presidente del tribunale sia assente temporaneamente, o quando non fosse ancora venuto il nuovo presidente in luogo del tramutato, dovesse essere surrogato, non metterebbe conto di promuovere un decreto reale che delegasse un consigliere d'appello a quella provincia che non fosse sede di Corte d'appello. Se poi si volesse intendere che il Governo del Re potrebbe non avere fiducia nel tale o nel tal altro presidente di tribunale provinciale, allora sarebbe assai più conveniente il non conservarlo a quel posto.

Del resto io proporrei che in tutte le provincie fosse delegato un consigliere di Corte di appello, perchè ciò darebbe alla cosa maggior importanza, maggior indipendenza, maggior autorità.

E se si volesse dire da alcuno dell'onorevole Commissione che ci sarebbe una economia nel delegare un presidente del tribunale anzichè un consigliere della Corte d'appello, io risponderi che la difficoltà sparisce, solo quando si pensi che in ogni città di provincia c'è un consigliere delegato alla presidenza delle Assisie; ed allora, sulla proposta del procuratore generale si può affidare questo incarico molto importante al consigliere di appello delegato alle Assisie.

In questo modo io credo che non dovrebbe incontrare nessuna difficoltà la Commissione per stabilire che in ogni provincia la presidenza della

Giunta fosse affidata ad un consigliere della Corte d'appello.

**PIANCIANI, relatore.** Quando la Camera ed il ministro non abbiano facoltà di accogliere la proposta che è stata fatta dall'onorevole preopinante, neppure la Giunta può averne. Essa ha fatto questa sua proposta in vista principalmente dell'economia. La Giunta ha detto: in tutte le provincie vi è un presidente del tribunale; quando questo presidente possa presiedere esso stesso la Commissione che si ha da nominare, senza obbligare il Governo ad una spesa, si potrà dare a lui quest'incarico, ed in tal modo si otterrà ancora il vantaggio di non togliere alle sue funzioni un magistrato della Corte d'appello, il che potrebbe anche imbarazzare il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Però quando tali riflessioni non costituiscano delle difficoltà, o queste possano venire eliminate, si accetti la proposta dell'onorevole preopinante, e così si avrà un sistema uniforme.

Il relatore sente il dovere di aggiungere soltanto una dichiarazione, cioè, non avere mai avuto in animo la Commissione che si potesse diffidare di alcun presidente il quale non fosse impedito da altra causa a presiedere questa Giunta. Essa ha fatto la sua proposta perchè supponeva che in qualche luogo potesse essere tanta la mole degli affari da decidersi dal tribunale che riuscisse pregiudicevole aggiungere un nuovo incarico al presidente. Egli è in questo senso soltanto, e non per diffidenza di chi è a capo della magistratura di una provincia, che la Giunta si è permessa di proporre quello che si legge nell'articolo da lei presentato.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'onorevole relatore ha spiegata la vera ragione per la quale si proponeva o il presidente del tribunale civile, o un consigliere della Corte di appello. Può accadere che il presidente del tribunale abbia tanti affari, per cui non gli sia possibile occuparsi di altri che non sono strettamente collegati coll'amministrazione della giustizia; ed allora è conveniente lasciare una certa latitudine, una certa facoltà al Governo di valersi di un altro magistrato per far presiedere la Commissione.

Se però la Camera crede più conveniente di far presiedere questa Commissione da un consigliere della Corte d'appello, il Governo non vi si oppone.

**PRESIDENTE.** Non fa proposta, onorevole Omodei?

**OMODEI.** Sì.

**PRESIDENTE.** La esponga dunque.

**OMODEI.** Si potrebbe dire così: « La Giunta provinciale sarà composta di un consigliere di Corte d'appello da designarsi con decreto reale. »